



Regolamento per la disciplina, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 12 - Verifica attinenza atti
- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (in seguito "Codice").

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'articolo 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo articolo 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

3. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito atto organizzativo del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Il predetto atto deve essere adottato contestualmente al provvedimento a contrarre di cui costituisce, quale allegato, parte integrante e sostanziale, e deve includere anche il personale che ha gestito le precedenti fasi di progettazione.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

5. In relazione alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, il dirigente nell'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve tendere, dove possibile, a criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento e dei limiti di cui al successivo articolo 4.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 18.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. 2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore alla soglia di € 10.000,00;
 - b. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00
 - c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 56;
 - d. i lavori in amministrazione diretta;
 - e. le perizie di variante sui lavori pubblici;
 - f. le procedure di proroga di aggiudicazione di servizi e forniture già affidati.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta in qualità di centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La centrale di committenza richiede la quota indicando le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è incrementata da:
 - a la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'articolo
 - c 18;
 - d la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni connesse agli affidamenti;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere

Per importi da € 10.000,00 fino a € 1.000.000,00	2,00%
Per la parte eccedente € 1.000.000,00 fino a soglia europea	1,80%
Per la parte eccedente la soglia europea	1,50%

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. PER LAVORI E OPERE			
FASE 1 – PROGETTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE			
<u>ATTIVITA' GENERALE</u>	<u>QUOTA</u>	<u>ATTIVITA' SPECIFICA</u>	<u>% RELATIVA</u>
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	25 %	RUP	15
		COLLABORATORI (*)	10
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI	11 %	RESPONSABILE	11
PROGETTISTA	2 %	COLLABORATORE PROGETTISTA (*)	2
VERIFICATORE DEL PROGETTO AI FINI DI VALIDAZIONE	5 %		5
RESPONSABILE PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	7 %		7
TOTALE	50 %		50
FASE 2 – ESECUTIVA			
<u>ATTIVITA' GENERALE</u>	<u>QUOTA</u>	<u>ATTIVITA' SPECIFICA</u>	<u>% RELATIVA</u>
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	46 %	RUP	26
		COLLABORATORI (*)	20
DIRETTORE DEI LAVORI	2 %	COLLABORATORE PROGETTISTA (*)	2
COLLAUDATORE	2 %	COLLABORATORE COLLAUDATORE	2
TOTALE	50 %		50

* se non presenti collaboratori la percentuale spetta al ruolo principale

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:
Servizi e forniture

Da € 40.000,00 fino a soglia europea 2,0 %

Per la parte eccedente la soglia europea 1,5 %

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (allegato II.14 al Codice, articolo 32).
2. Il direttore dell'esecuzione è nominato esclusivamente per i contratti individuati in base ai criteri di cui all'allegato II.14 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% RELATIVA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	40%	RUP	30
		COLLABORATORI (*)	10
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	3 %	INCARICATO	2
		COLLABORATORI (*)	1
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA	12%	INCARICATO	8
		COLLABORATORI (*)	4
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	35%	INCARICATO	30
		COLLABORATORI (*)	5
VERIFICA DI CONFORMITA'	10%	INCARICATO	7
		COLLABORATORI (*)	3
TOTALE	100 %		100

* se non presenti collaboratori la percentuale spetta al ruolo principale

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. La quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'ente, incrementa la quota del 20% di cui all'articolo 7.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono

corrispondentemente riparametrate proporzionalmente alle percentuali originarie di ogni singola attività.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 12 - Verifica attinenza atti

1. Resta in capo al Responsabile del personale l'attestazione, di concerto con il RUP, delle attività svolte dalle singole figure e la conseguente adozione dell'atto di liquidazione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Resta in capo al Responsabile del Servizio Finanziario la funzione di verifica della copertura finanziaria della spesa.

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - ✓ del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - ✓ della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - ✓ della competenza e professionalità dimostrate;
 - ✓ della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura limitatamente alle prestazioni rese.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 -Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure compete al dirigente, su proposta del RUP, attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, in difetto di scelta riferita al comma 1, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale salvo norma di carattere particolare lo consenta.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.
- 3.
4. Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
5. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
7. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
8. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
9. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- 10.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. Ai fini della liquidazione il RUP predispose una scheda per ciascun progetto contenente almeno:
 - i nominativi del personale beneficiario degli incentivi;
 - il tipo di attività assegnata da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

2. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del personale, su proposta del RUP.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. L'Ufficio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento erogati nell'anno, in forma aggregata o anonima (così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358).
2. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti si impegnano a esaminare gli effetti dell'applicazione della stessa, con riserva di apportare eventuali correttivi, nei limiti e nel rispetto delle prerogative datoriali.